



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER OGGETTI E MATERIALI DESTINATI A VENIRE AL CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI

I seguenti articoli:

Codice articolo	Denominazione
36655	Tanica alimenti 10 litri
36660	Tanica alimenti 15 litri
36665	Tanica alimenti 20 litri
36670	Tanica alimenti 25 litri

sono conformi alla seguente legislazione comunitaria CE:

Regolamento 1935/2004/CE

Regolamento 10/2011/UE

Regolamento 2023/2006/CE

e alla seguente legislazione italiana:

DM 21/03/73 e s. a. e m.

Gli articoli in questione sono fabbricati in Polietilene alta densità HDPE 100% (contenitore) e Polietilene bassa densità – LDPE 100% (sottotappo).

Il materiale con cui sono prodotti gli articoli non contiene sostanze con limitazione della migrazione intenzionalmente aggiunte e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni:

Simulante alimentare	Tempo e temperatura di prova
A – etanolo al 10% v/v	10 gg – 40°C
B – acido acetico al 3% p/v	10 gg – 40°C
D1 – etanolo al 50% v/v	10 gg – 40°C
D2 - olio vegetale	10 gg – 40°C

Rapporto superficie / volume: 1 cm²/cm³

Descrizione: TRANSPORT CONTAINER

Il materiale può essere utilizzato in condizioni di contatto prolungato (non superiore ai 30 giorni), a temperatura ambiente, in riferimento alle sostanze e categorie alimentari corrispondenti ai simulanti A, B, D1 e D2, relativamente a quanto previsto dal Reg. UE 10/2011 – Allegato III e Allegato V

Non testato in riferimento al Capo 2 - 2.1.6 - Oggetti a uso ripetuto - Reg. UE 10/2011 – allegato V

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza, nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato. Test di migrazione globale e specifica devono essere eseguiti dall'utente finale sull'articolo finale, in base alle condizioni d'uso previste, per verificare il rispetto dei limiti normativi applicabili.

Sulla base dei test eseguiti, le sostanze elencate nell'Allegato II del Regolamento (UE) 10/2011 non sono state rilevate o la loro migrazione era inferiore ai limiti prescritti nell'Allegato II.

Sulla base dei test eseguiti, le sostanze elencate nell'Allegato I del Regolamento (UE) 10/2011 non sono state rilevate o la loro migrazione era inferiore ai limiti prescritti nell'Allegato I.

I test eseguiti hanno rilevato la presenza delle seguenti sostanze, non intenzionalmente aggiunte, sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e che rispettano i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche:

Monomero e/o additivo	REF	SML (mg/Kg)
1-esene (CAS n. 592-41-6)	18820	3
Fosfito di tris(2,4-di-terz-butilfenile) (CAS n. 31570-04-4)	74240	60
Tributyl acetylcitrate (CAS n. 77-90-7)	93760	60
2,5-di-terz-Butyl-1,4- benzoquinone (CAS n. 2460-77-7)	-----	0,01

Il prodotto non contiene sostanze autorizzate come aromatizzanti, né come additivi alimentari diretti con restrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1333/2008 e dal Regolamento (CE) n. 1334/2008 (Dual Additivi) e successive modifiche.

Il presente documento ha validità a partire dalla data sotto riportata e dovrà essere sostituito nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. Come conseguenza di possibili cambiamenti legislativi, si raccomanda al cliente di verificare ogni 6-12 mesi la validità della presente dichiarazione.

Questo documento è valido fino al 31 mar 2027 e sostituisce ogni versione precedente.

Elmas, 30 settembre 2025

MASNATA CHIMICI SpA

